

REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2004 DEL CONSIGLIO**del 2 novembre 2004****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l'imposizione delle misure provvisorie si è svolta una visita di verifica in loco presso la sede della Ekol Kontraplak, Taskopru, Turchia, in considerazione del fatto che la Turchia era ritenuto un possibile paese di riferimento per la determinazione del valore normale.

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) La Commissione, con regolamento (CE) n. 988/2004⁽²⁾ (il «regolamento provvisorio») ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di okoumé definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, di cui al codice NC ex 4412 13 10, originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).

- (6) Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti e in seguito a tale esame, ove ritenuto opportuno, sono state debitamente modificate le conclusioni.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»).

- (7) Il prodotto in esame è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC ex 4412 13 10. Tale definizione si riferisce sia al compensato fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato tutto di okoumé») sia a quello con una o due delle facce esterne in legno di okoumé («compensato con rivestimento di okoumé»), essendo gli strati interni costituiti di un altro tipo di legno.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Alle

- (8) Vari importatori hanno sostenuto che il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé non si possono considerare uno stesso prodotto, in quanto la composizione degli strati interni incide sulle caratteristiche essenziali del compensato. Si è inoltre sostenuto che detti prodotti differiscono notevolmente in termini di prezzo e di impieghi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5.

- (9) Si è constatato sin dall'inizio dell'inchiesta che il compensato di okoumé è fabbricato in una varietà di tipi diversi e che ha un'ampia gamma di applicazioni che spaziano dal settore edile, a quello dei mobili, dei trasporti e ad altri settori industriali. Alcuni impieghi richiedono un tipo particolare di compensato di okoumé, mentre per altri impieghi se ne possono usare indifferentemente tipi diversi. Peculiarità fondamentale dell'essenza di okoumé, comunque, è di poter essere sfogliato in piallacci molto grandi privi di nodi o altre imperfezioni, che consentono di produrre un compensato di buona finitura e con una superficie omogenea e priva di giunzioni. Ciò significa che il carattere fondamentale del compensato di okoumé, che lo rende unico rispetto ad altri tipi di compensato, risiede nell'aspetto delle facce (esterne) dei suoi strati.
- (10) Gli strati interni del compensato possono essere costituiti da varie essenze di legno tropicale o proveniente da climi temperati. I fabbricanti di compensato di okoumé, allorché producono un compensato tutto di legno tropicale, tendono ad usare l'okoumé anche per gli strati interni, più a motivo della naturale complementarità del processo di produzione che per le specifiche particolarità del legno di okoumé rispetto ad altri legni tropicali. Il tipo di essenza, o essenze, usato per gli strati interni incide nettamente sul costo del prodotto finale, le sue proprietà e la sua idoneità per taluni impieghi. Si ritiene, peraltro, che tali aspetti si possano prendere in adeguata considerazione distinguendo vari tipi di prodotto nell'ambito dell'inchiesta, in modo da confrontare solo i prezzi dei tipi di compensato identici in sede di valutazione del dumping e del pregiudizio. Il sistema di codificazione dei prodotti usato nel corso dell'inchiesta distingue, tra le altre caratteristiche, il compensato tutto di okoumé da quello con rivestimento di okoumé. È stata perciò respinta l'obiezione secondo cui il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé non si possono considerare uno stesso prodotto.
- (11) Nel regolamento provvisorio si è deciso di escludere il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola dall'ambito dell'inchiesta per i motivi esposti nel considerando 19 del detto regolamento. Questo tipo di compensato è fabbricato con compensato tutto di okoumé o rivestito di okoumé e ricoperto di una pellicola di altro materiale. L'industria comunitaria ha sostenuto che tali prodotti non andrebbero esclusi, in quanto fanno parte, come gli altri prodotti di okoumé, dello stesso mercato. Tuttavia, la presenza di una pellicola sulla superficie del legno rende le succitate caratteristiche fondamentali del compensato di okoumé, vale a dire l'aspetto esterno, molto meno rilevanti. Il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola non presenta perciò le stesse caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame. Inoltre il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola, a differenza del prodotto in esame, è per lo più destinato ad un'applicazione specifica, quella delle gettate di calcestruzzo. Quest'argomentazione va quindi respinta.
- (12) In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni relative alla definizione del prodotto esposte ai considerando 18 e 19 del regolamento provvisorio.
- ## 2. Prodotto simile
- (13) Varie parti hanno osservato che ci sono numerose differenze tra il prodotto in esame fabbricato nella RPC e quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, nella misura in cui tali prodotti non si possono considerare simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare si è obiettato che:
- a) i produttori esportatori cinesi vendono compensato con rivestimento di okoumé, mentre l'industria comunitaria vende compensato tutto di okoumé;
 - b) i produttori esportatori cinesi vendono pannelli di dimensioni standard di 2 440 × 1 220 mm e di 2 500 × 1 250 mm, mentre l'industria comunitaria vende i formati cosiddetti «jumbo» di 3 100 × 1 530 mm et 3 100 × 1 700 mm);
 - c) i produttori esportatori cinesi vendono compensato per interni, mentre l'industria comunitaria vende compensato resistente agli agenti atmosferici, o per esterni;
 - d) la qualità dei rivestimenti dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi (qualità B/BB a fronte di una qualità BB/CC) è in genere inferiore;
 - e) i rivestimenti dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi sono più sottili di quelli dei pannelli venduti dall'industria comunitaria (0,6 mm a fronte di 1 mm);
 - f) la qualità degli strati interni dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi è in generale inferiore;
 - g) la qualità della colla dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi è in genere inferiore.

- (14) Per quanto riguarda le prime tre caratteristiche sopra riportate ai considerando da 13, lettera a), a 13, lettera c), l'inchiesta ha appurato che i produttori esportatori cinesi nonché l'industria comunitaria hanno venduto sia compensato tutto di okoumé che rivestito di okoumé, sia per interni che per esterni, in un'ampia gamma di formati. Dato che tali caratteristiche sono di norma indicate nei documenti di vendita, esse sono state riprese nel numero di controllo individuale del prodotto («NCP») allo scopo di calcolare i margini di dumping e di pregiudizio. Quindi, per quanto riguarda tali caratteristiche, sono prese in considerazione assolutamente tutte le differenze e si confrontano solo prodotti simili.
- (15) La quarta caratteristica citata al considerando 13, lettera d), non è stata inserita nel NCP, dato che nella maggior parte dei documenti di vendita messi a disposizione della Commissione nel corso dell'inchiesta essa non è riportata. Sulla base delle transazioni per le quali è stato indicato il grado qualitativo dei rivestimenti si è appurato che i produttori esportatori cinesi, così come l'industria comunitaria, hanno venduto compensato di varia qualità e non risulta che il grado qualitativo dei prodotti simili dell'industria comunitaria si caratterizzi per una qualità superiore rispetto a quello dei produttori esportatori cinesi.
- (16) Neppure le ultime tre caratteristiche riportate ai considerando da 13, lettera e), a 13, lettera g), sono state inserite nel NCP, dal momento che per lo più non figurano nei dati delle transazioni. Si è peraltro constatato che la maggior parte delle esportazioni dalla RPC hanno rivestimenti più sottili di quelli dei prodotti comunitari simili. Analogamente, le differenze qualitative delle colle e degli strati interni, per quanto variabili, sono sufficientemente generalizzate da influire sulla rappresentazione che l'acquirente se ne fa, per cui non vanno ignorate. Si è così applicato un adeguamento per tali differenze in sede di computo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio, come esposto nel considerando 80 del regolamento provvisorio.
- (17) Va anche osservato che tali differenze qualitative non sono sufficienti per creare nell'acquirente la percezione che il prodotto in esame esportato dalla RPC sia un prodotto completamente diverso. Viceversa le inchieste hanno messo in luce casi concreti in cui le esportazioni cinesi hanno sostituito i prodotti dell'industria comunitaria negli acquisti di alcuni clienti sul mercato comunitario.
- (18) Si conclude perciò che le asserite differenze tra il prodotto in esame ed il prodotto fabbricato e venduto nella

comunità dall'industria comunitaria, in quanto provate, sono state assolutamente prese in considerazione vuoi tramite il NCP o tramite l'adeguamento. Dato che tali differenze in ogni caso non mutano la circostanza che il prodotto in esame ed il prodotto fabbricato e venduto all'interno della Comunità dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fondamentali e gli stessi impieghi, l'obiezione che il prodotto in esame ed il prodotto fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria non sono simili deve essere respinta.

- (19) In mancanza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 20 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (20) Uno dei produttori esportatori cui non è stato riconosciuto il TEM ha affermato che la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni dallo stesso presentate dopo la comunicazione delle decisioni della Commissione. Le sue argomentazioni sono comunque state esaminate e trattate per esteso nei considerando da 29 a 32 del regolamento provvisorio. L'obiezione è stata pertanto respinta.
- (21) Un altro produttore esportatore, che si è ritenuto abbia omesso di collaborare all'inchiesta, ha invece sostenuto di aver collaborato con la Commissione. Va osservato che questa stessa obiezione, che era già stata sollevata dalla stessa società dopo la comunicazione delle conclusioni della Commissione relativamente al TEM, era stata specificamente trattata nei considerando da 33 a 35 del regolamento provvisorio. L'obiezione è stata pertanto respinta.
- (22) In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 21 a 35 del regolamento provvisorio relativi al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

2. Trattamento individuale

- (23) In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 36 a 40 del regolamento provvisorio relativi al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

3. Valore normale

3.1. *Determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato il TEM*

(24) Uno dei produttori esportatori che ha collaborato all'inchiesta sostiene che il computo del costo dei propri acquisti di piallacci di legno di pioppo, come spiegato nel considerando 49 del regolamento provvisorio, non è corretto e che da tale costo avrebbero dovuto essere dedotti alcuni crediti fiscali di cui afferma aver beneficiato nell'acquisto dei piallacci. Una tale affermazione, per sua natura, avrebbe dovuto essere sostenuta da prove verificabili presentate tempestivamente. La società non è stata comunque in grado di raccogliere prove sufficienti del fatto che l'IVA sia stata effettivamente rimborsata, benché ciò le fosse stato chiesto nel corso dell'ispezione presso la sede della stessa. Si è perciò dovuta respingere tale obiezione.

(25) Va osservato che dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio sono stati corretti alcuni piccoli errori materiali nel computo del margine di profitto di tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e cui è stato riconosciuto il TEM. Ciò ha condotto ad una leggera modifica del valore normale calcolato per gli stessi.

(26) In mancanza di altre osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM, come precisato nei considerando da 41 a 51 del regolamento provvisorio.

3.2. *Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM*

(27) Il Marocco è stato scelto provvisoriamente come paese terzo di riferimento ad economia di mercato al fine di stabilire il valore normale per la RPC. Tuttavia, come esposto al considerando 56 del regolamento provvisorio, tre produttori esportatori si sono opposti a tale scelta.

(28) Le indagini della Commissione avevano dimostrato l'esistenza di un unico produttore nel mercato interno marocchino, nel quale, per giunta, si applica un dazio elevato sulle importazioni. Si è quindi deciso di proseguire la ricerca di un altro paese di riferimento più adatto. Come potenziale paese di riferimento alternativo è stata quindi proposta la Turchia, ove un produttore aveva accettato di collaborare con la Commissione.

(29) A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio sono pervenute ulteriori osservazioni relative alla

scelta originaria del Marocco da parte di vari importatori e da parte di vari produttori esportatori cinesi. Tutti sostenevano che la scelta del Marocco come paese terzo di riferimento ad economia di mercato era inadeguata a causa di un'asserita differenza qualitativa tra il compensato di okoumé fabbricato dai produttori cinesi e quello fabbricato in Marocco.

(30) Si è accertato che nel mercato turco non si applicava un dazio elevato e che varie ditte concorrenti vi producevano compensato di okoumé. Le indagini hanno poi anche confermato che le vendite del produttore turco che collaborava all'inchiesta erano significative e sufficientemente rappresentative ai fini della fissazione del valore normale delle esportazioni cinesi del prodotto in esame. Si è perciò deciso di scegliere la Turchia come paese di riferimento.

(31) Per poter stabilire se le vendite sul mercato turco dei prodotti comparabili a quelli esportati nella Comunità dai produttori esportatori cinesi fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il prezzo di vendita sul mercato interno è stato confrontato al costo di produzione totale (cioè al costo di fabbricazione maggiorato delle spese generali, amministrative e di vendita). Poiché la stragrande maggioranza del volume delle vendite dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno era stato realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo dei tipi di prodotto comparabili praticato sul mercato interno.

(32) È stato effettuato un adeguamento del valore normale a motivo delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, allo scopo di tenere conto dei diversi tipi di colla usati per i prodotti comparabili venduti in Turchia e per il prodotto in esame.

4. Prezzi all'esportazione

(33) In mancanza di altre osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del prezzo all'esportazione, come precisato nei considerando da 60 a 61 del regolamento provvisorio. Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione del prezzo di esportazione per gli esportatori che non hanno collaborato all'indagine, sono state apportate le seguenti modifiche: invece di usare come base, per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, ma al quale non è stato concesso il TEM, un volume di vendite limitato, è stato usato l'intero volume delle vendite di compensato con rivestimento di okoumé di questa società, in generale più rappresentativo - stando alle informazioni disponibili - per la stragrande maggioranza delle esportazioni cinesi.

5. Confronto

- (34) Un produttore esportatore ha obiettato che i costi del trasporto sono stati indebitamente dedotti dalle vendite effettuate a livello FOB. Tale adeguamento è stato però effettuato solo dopo che tutti i valori di vendita erano stati convertiti a livello CIF, in base al metodo concordato con la società. Pertanto si è dovuta respingere tale obiezione.
- (35) Un produttore esportatore ha contestato un adeguamento effettuato sul proprio prezzo all'esportazione per tener conto di uno sconto differito concesso ad uno dei suoi operatori commerciali, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio. L'esportatore obiettava che di tale sconto si era già tenuto conto nei prezzi dichiarati dalla società. La società non è peraltro stata in grado di provare tale circostanza nel corso dell'inchiesta. Si è perciò dovuta respingere tale obiezione.
- (36) Un produttore esportatore ha sostenuto che le proprie vendite del prodotto in esame, vuoi all'esportazione, vuoi sul mercato interno, sono state fatte a varie categorie di clienti e che i dati trasmessi dalla società dimostravano notevoli differenze di prezzo tra le varie categorie di clienti. Chiedeva che di ciò si tenesse debito conto in sede di computo del dumping, tramite un adeguamento del prezzo all'esportazione per stadio commerciale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Benché si fosse ritenuta tale richiesta giustificata, il livello di adeguamento richiesto dall'esportatore si basava su un unico esempio, non ritenuto rappresentativo. Analizzati i dati relativi ai prezzi, si è quantificato l'adeguamento opportuno, che è poi stato applicato al prezzo all'esportazione.

6. Margini di dumping

- (37) Dal momento che, come sopra esposto, alcune richieste presentate dalle parti sono state accolte e che il metodo ed i calcoli sono stati corretti di conseguenza, segnatamente in relazione alla scelta del paese di riferimento, i margini di dumping infine stabiliti, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Impresa	Margini di dumping
Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd	9,6 %
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd	23,5 %
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd	6,5 %
Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd	17,0 %

- (38) In mancanza di altre osservazioni si conferma il metodo di calcolo del margine di dumping nazionale, come precisato nei considerando da 67 a 69 del regolamento provvisorio. Poiché si è usato come paese di riferimento la Turchia, come sopra spiegato nei considerando da 27 a 32, il nuovo livello nazionale del dumping è stato fissato al 66,7 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (39) In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all'industria comunitaria di cui ai considerando da 70 a 72 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

- (40) In mancanza di nuove osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario di cui ai considerando da 74 a 75 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni dal paese interessato

- (41) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione del prezzo, il regolamento provvisorio ha adeguato con una maggiorazione del 10 % il prezzo CIF frontiera comunitaria dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Con tale adeguamento si vuole tener conto della differenza qualitativa generalmente riconosciuta, ma difficile da quantificare, tra il compensato di okoumé fabbricato nella Comunità e quello fabbricato in Cina. Tale adeguamento si basa sui seguenti motivi: le informazioni di cui la Commissione dispone in relazione alle offerte dei produttori cinesi del prodotto in esame con uno spessore del rivestimento di 1 mm o di 0,6 mm dimostrano che la diversità di spessore può condurre ad una differenza di prezzo compresa tra il 3,5 % ed il 5,5 %. In mancanza di ulteriori informazioni quantificate si può ragionevolmente ritenere che gli altri aspetti qualitativi di cui al considerando 16, nello specifico la qualità delle colle e degli strati interni, possano avere un'incidenza analoga a quella dello spessore del rivestimento. L'impatto cumulato di tali differenze qualitative corrisponde perciò ad una differenza di prezzo dell'ordine del 10-15 %. Va peraltro ricordato che le succitate differenze qualitative non si possono rilevare su ogni singola transazione ed è improbabile che ricorrano nella totalità delle esportazioni effettuate dalla RPC nel corso del periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha piuttosto dimostrato che la qualità e le caratteristiche dei prodotti offerti dai produttori esportatori cinesi sono varie ed in evoluzione.

- (42) Un importatore ha sostenuto che l'adeguamento dovrebbe essere del 25 % piuttosto che del 10 %, ma non ha fornito nessuna motivazione oggettiva della percentuale più alta. Alla luce di quanto esposto non c'è motivo di cambiare il metodo illustrato nel regolamento provvisorio.
- (43) In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 76 a 81 del regolamento provvisorio.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (44) Due produttori esportatori hanno messo in dubbio l'impatto pregiudizievole delle importazioni osservando che i prezzi sono rimasti piuttosto stabili, con un aumento nominale del 3 %, corrispondente ad una leggera diminuzione in termini reali, nel corso del periodo preso in considerazione. Va tuttavia ricordato che la media dei prezzi evidenziati nel considerando 91 del regolamento provvisorio fa riferimento ad una gamma di tipi di prodotto diversi, i più economici dei quali hanno più risentito degli effetti delle importazioni cinesi. Anche se i prezzi di tali prodotti più economici fossero diminuiti nel corso di tutto il periodo, dal momento che la loro quota relativa nel mix di prodotti è anch'essa diminuita, non ne risulterebbe necessariamente diminuito il prezzo complessivo al metro cubo. Il cambiamento nel mix di prodotti dei produttori comunitari era già stato evidenziato nel considerando 91 del regolamento provvisorio. Inoltre, all'epoca in cui le esportazioni cinesi facevano la loro comparsa nel mercato comunitario l'industria comunitaria stava riemergendo da una recessione caratterizzata da margini di vendita relativamente bassi. In tali frangenti l'industria comunitaria non aveva ampi margini di manovra per far fronte alla concorrenza con l'abbassamento dei prezzi e la maggior parte degli effetti pregiudizievoli si è verificata sotto forma di ripercussione sui volumi, come spiegato ai considerando da 85 a 90 del regolamento provvisorio. Pertanto tale obiezione va respinta.
- (45) In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 99 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (46) In mancanza di altre osservazioni sulle risultanze in materia di pregiudizio, sono confermate le conclusioni espresse ai considerando da 100 a 102 del regolamento provvisorio.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (47) Due esportatori hanno sostenuto che l'aumento dei costi medi unitari dell'industria comunitaria nel periodo in esame era un importante fattore che stava dietro al deterioramento della redditività dell'industria comunitaria, al punto da interrompere il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio. Come osservato nel considerando 113 del regolamento provvisorio l'evoluzione dei costi del campione di produttori comunitari esaminato non si discosta dall'evoluzione dei costi e dei prezzi all'interno dell'intera Comunità. Di per sé questo tipo di incremento dei costi, così come quello delle materie prime, non costituisce un fattore esterno tale da non poter essere affrontato dall'industria comunitaria, in condizioni economiche normali ed in mancanza di una forte pressione sui prezzi causata in particolare dalle importazioni in dumping. Inoltre l'incremento dei costi medi osservato può essere almeno in parte attribuito al minor utilizzo di capacità e ad uno spostamento verso tipi di prodotto più costosi, che sono a loro volta un effetto della concorrenza delle importazioni in dumping. Questa argomentazione non è perciò accettabile.
- (48) Per quanto riguarda i probabili effetti derivanti dalle importazioni provenienti dai paesi terzi diversi dalla RPC, il considerando 109 del regolamento provvisorio osservava che i prezzi medi degli altri maggiori esportatori, quali il Gabon ed il Marocco, superano di circa il 50 % quelli della RPC e non si possono perciò considerare un fattore determinante del pregiudizio all'industria comunitaria. Un importatore ha messo in rilievo che le esportazioni di questi due paesi riguardano esclusivamente o per lo più compensato tutto di okoumé, mentre la maggior parte delle esportazioni della RPC sono rappresentate da compensato con rivestimento di okoumé, che per sua natura è più economico. Benché l'osservazione possa essere corretta, la differenza di prezzo tra il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé, che l'inchiesta ha dimostrato essere di circa il 15 %, non spiega la succitata differenza di prezzo del 50 %. Inoltre restano valide le conclusioni espresse nel regolamento provvisorio secondo cui le quote di mercato di questi paesi sono molto inferiori a quelle della RPC, mentre il volume ed i prezzi delle loro esportazioni sono rimasti relativamente stabili nel corso di tutto il periodo in esame. Perciò la succitata osservazione non inficia la conclusione che le importazioni da questi paesi terzi non hanno esercitato una pressione concorrenziale sull'industria comunitaria paragonabile a quella esercitata dalle importazioni provenienti dalla RPC e non sono state la causa determinante della situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria.

(49) Gli stessi esportatori hanno argomentato che il declino dell'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria, di cui al considerando 111 del regolamento provvisorio, non era trascurabile e che, accanto ad altri fattori non collegati con le esportazioni cinesi, spiegherebbe il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Benché le esportazioni dell'industria comunitaria siano effettivamente diminuite di circa 2 000 MT nel corso di tre anni e mezzo, come spiegato nel considerando 111 del regolamento provvisorio, tale declino non può essere paragonato all'impatto delle esportazioni cinesi nel mercato comunitario, che hanno raggiunto e superato 80 000 MT in due anni e mezzo, tra il 2 000 ed il PI. L'argomentazione è pertanto respinta.

(50) In mancanza di altre osservazioni in materia di nesso di causalità, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 103 a 117 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(51) Due esportatori hanno sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'analisi economica dell'impatto delle misure sugli utilizzatori, operatori commerciali e consumatori nella sua valutazione degli aspetti dell'interesse comunitario. Va anzitutto osservato che gli esportatori non sono legittimati a intervenire nel quadro dell'esame dell'interesse della Comunità. Tuttavia, per quanto riguarda il merito della loro argomentazione va ricordato che nessun utilizzatore, operatore commerciale o consumatore ha collaborato all'inchiesta o si è manifestato nel corso del procedimento e che perciò non sono disponibili dati specifici che consentano alla Commissione di quantificare tale impatto. Tale argomentazione non può perciò essere accolta.

(52) È stato anche sostenuto da parte di un importatore che il dazio nazionale del 48,5 % era proibitivo e che il numero ristretto di fornitori di prodotti di okoumé in Europa avrebbe portato ad un'assenza di concorrenza in Europa, a scapito delle industrie utilizzatrici. Come osservato nel considerando 125 del regolamento provvisorio, comunque, le misure antidumping mirano unicamente a ripristinare condizioni di equità su tale mercato, e non precludono la concorrenza, che va assicurata a fronte dei numerosi e vari produttori e paesi esportatori al di fuori della Cina. L'argomentazione è pertanto respinta.

(53) In mancanza di altre nuove informazioni presentate in merito all'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 118 a 127 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(54) In mancanza di osservazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello di elimina-

zione del pregiudizio descritto ai considerando da 128 a 132 del regolamento provvisorio.

(55) In base a tale metodo, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato al fine di determinare il livello delle misure da imporre in via definitiva.

2. Forma e livello dei dazi

(56) Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base devono essere imposti dazi antidumping definitivi al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati i margini di pregiudizio sono risultati più elevati dei margini di dumping accertati.

(57) Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Impresa	Margini di dumping
Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd	9,6 %
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd	23,5 %
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd	6,5 %
Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd	17,0 %
Country-wide dumping margin	66,7 %

(58) Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione accertata durante tale inchiesta rispetto a tali società. Dette aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia specificamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (59) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficino di aliquote individuali del dazio.
- (60) Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti al livello significativo di omessa collaborazione (pari all'80 %) e alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie disposizioni speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping.
- (61) Tali disposizioni speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al regolamento. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo saranno dichiarate coperte dai codici addizionali Taric applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per permetterle di seguire adeguatamente le loro vendite di compensato di okoumé nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Con esso si potrebbe valutare, tra l'altro, se sia necessario eliminare le aliquote individuali del dazio ed imporre, di conseguenza, un unico dazio nazionale.

3. Impegni

- (62) A seguito dell'adozione delle misure antidumping provvisorie, ed ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, un produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta si è detto disponibile ad assumere un impegno. Tuttavia i prezzi di esportazione minimi che la società era disposta ad offrire per taluni prodotti avevano livelli tali da non eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, per cui tale offerta non poteva essere accettata.

4. Riscossione dei dazi provvisori

- (63) In considerazione degli elevati margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio arrecato all'industria co-

munitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, imposti a norma del regolamento provvisorio — il regolamento (CE) n. 988/2004 — siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo dei dazi definitivi imposti dal presente regolamento, se detto importo è pari o inferiore a quello del dazio provvisorio. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

- (64) Come indicato dal considerando 11, il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola è stato escluso dall'ambito dell'inchiesta. Dal momento che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento provvisorio non disponeva tale esclusione, tutti gli importi depositati per questo tipo di prodotto devono venir liberati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412 13 10 10) ed originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile, prima del dazio, al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, a condizione che le importazioni avvengano in conformità del paragrafo 3, è la seguente:

Fabbricante	Aliquota del dazio %	Codice addizionale TARIC
Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese	9,6	A526
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese	23,5	A527
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese	6,5	A528
Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese	17,0	A529
Tutte le altre società	66,7	A999

⁽¹⁾ Commissione delle Comunità europee, Direzione generale del Commercio, Direzione B, ufficio J-79 5/16, 1049 Bruxelles (Belgio).

3. L'applicazione delle aliquote di dazio specifiche indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'allegato 1. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota di dazio valida per tutte le altre società.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione sulle importazioni di legno compensato di okoumé di cui al

codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412 13 10 10), originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. La parte degli importi depositati che supera l'importo dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi siano superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori. Gli importi depositati per l'importazione del legno compensato di okoumé ricoperto con una pellicola dovrebbero essere liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve includere una dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:

- 1) nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;
 - 2) la seguente dichiarazione
«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di compensato di okoumé venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;
 - 3) data e firma.
-